

# CINECITTÀ

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

## **WHISTLEBLOWING**

Segnalazioni di violazioni

# COS'È IL WHISTLEBLOWING?



La disciplina sul Whistleblowing <sup>(1)</sup> tutela i dipendenti pubblici e, talvolta, privati che segnalino violazioni del diritto dell'Unione Europea (UE) che ledono pubblici interessi, conosciuti nell'ambito del proprio contesto lavorativo.


---

<sup>1</sup> Dir. UE n. 2019/1937, che definisce – *inter alia* – quando la disciplina sul Whistleblowing è applicabile nel settore privato



# CHI PUÒ SEGNALARE LE VIOLAZIONI?

- dipendenti pubblici;
- lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, se applicabile;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- soci e soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.





# QUALI ILLECITI POSSONO ESSERE SEGNALATI?

Comportamenti, atti od omissioni contro l'interesse pubblico o l'integrità della PA o dell'ente privato, quali:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- violazioni del D. Lgs. 231/2001 o del relativo Modello 231 adottato;
- illeciti commessi in taluni settori maggiormente rilevanti per l'interesse pubblico (es. appalti, salute, etc.);
- violazioni degli interessi finanziari dell'UE;
- violazioni del mercato interno dell'UE;
- violazioni che vanificano l'oggetto o la finalità della normativa UE.



# QUALI ILLECITI POSSONO ESSERE SEGNALATI?

Possono essere segnalati anche:

- informazioni di condotte volte a occultare le violazioni indicate;
- attività illecite non ancora compiute ma che ragionevolmente possono verificarsi;
- fondati sospetti.



# COME SEGNALARE GLI ILLECITI?

Gli illeciti possono essere segnalati mediante i seguenti canali:

## INTERNO

- piattaforma “segnalazioni” su [cinecitta.com](http://cinecitta.com);
- su appuntamento da richiedere all’RPCT ([rpct@cinecitta.it](mailto:rpct@cinecitta.it));
- oralmente all’interno dell’ufficio legale.

## ESTERNO


- presso ANAC;
- divulgazione pubblica;
- denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.



# COME VIENE TUTELATO IL SEGNALANTE?

## TUTELA DELLA RISERVATEZZA




La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato. L'identità del segnalante (nome e altri dati personali) non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

È tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

La tutela è garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.








# COME VIENE TUTELATO IL SEGNALANTE?

MISURE DI PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete all'ANAC.

Inoltre, la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.





# COME VIENE TUTELATO IL SEGNALANTE?

## MISURE DI SOSTEGNO

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno: informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

ANAC



# QUANDO E COME IL SEGNALANTE PERDE LE TUTELE?

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per diffamazione, calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, in caso di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.